



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro per le politiche europee (RONCHI)  
di concerto con il Ministro degli affari esteri (FRATTINI)  
con il Ministro della giustizia (ALFANO)  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2008**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa (ATN) .....	»	30
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	33
Relazione tecnica .....	»	34
Disegno di legge .....	»	35
Allegato A .....	»	77
Allegato B .....	»	78

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del provvedimento legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta «legge Buttiglione»), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

Al riguardo, si fa presente che il provvedimento in esame riproduce in gran parte il contenuto dispositivo del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008, approvato dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio 2008 e presentato in Parlamento lo scorso 26 febbraio (atto Camera n. 3434), che ha visto interrompersi il proprio *iter* di approvazione a causa dello scioglimento delle Camere.

Dal precedente testo sono state espunte le disposizioni che nelle more della ripresa dell'ordinaria attività parlamentare hanno trovato collocazione in altri testi normativi (in particolare nel decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee).

Si è inoltre provveduto ad aggiornare il contenuto del disegno di legge, sia attraverso l'integrazione degli allegati contenenti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, sia attraverso l'inserimento di nuove disposizioni necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario.

Il testo tiene, altresì, conto delle modifiche alla legge n. 11 del 2005, apportate dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007.

La struttura del disegno di legge in esame segue lo schema indicato all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.

Il capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Viene anche conferita delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'articolo 1 regola il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del disegno di legge all'obbligo comunitario da assolvere.

Al pari della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria 2007), il presente disegno di legge prevede al comma 1 che il termine per l'esercizio della delega coincida, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per le direttive il cui termine di rece-

pimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Oggetto della delega legislativa sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura «aggravata» dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per le deleghe ultrabiennali.

Si sottolinea, altresì, che il passaggio alle Commissioni parlamentari è previsto anche per i decreti legislativi di cui all'allegato A che prevedano l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.

Il comma 6 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e prevista anche nelle ultime leggi comunitarie.

Tale disposizione prevede che i decreti legislativi a tal fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'U-

nione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei *partner* europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza legislativa, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale.

L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, anche da analoghe norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.

Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.

La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva e, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento alle regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stato già favorevolmente valutato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, in numerose occasioni.

Sotto il profilo di una più efficace attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, va ricordata anche la recente previsione in base alla quale è stato introdotto il meccanismo dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei soggetti che violino la normativa comunitaria. Questi ultimi, infatti, qualora responsabili di infrazioni produttive di danni allo Stato, dovranno sostenere il peso di tali violazioni in termini finanziari. La disposizione, originariamente contenuta all'articolo 1, commi da 1217 a 1222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è stata trasferita nell'articolo 16-*bis* della legge n. 11 del 2005 per effetto dell'articolo 6 della citata legge comunitaria 2007.

L'articolo 2 detta principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie. In aggiunta ai citati criteri, si ritiene altresì opportuno l'inserimento di un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inadeguate quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.

Come è noto, infatti, non esiste una normativa comunitaria per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 4 rinvia alla disposizione contenuta nella legge 4 febbraio 2005 n. 11, in

materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.

L'articolo 5 delega il Governo all'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. In particolare, si fa riferimento ai principi ed ai criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato, da ultimo, dalla legge 28 novembre 2005 n. 246 (legge di semplificazione per l'anno 2005).

La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze ordinamentali indotte dall'intervento delle norme comunitarie. Come la legge comunitaria 2007, il presente disegno di legge contiene la previsione dello strumento dei codici di settore accanto a quello dei testi unici, al fine di operare un assestamento della materia dando luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili ed armonizzate.

Infine, il comma 2 introduce una norma, già prevista dalla legge comunitaria 2007, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici (ed ora anche nei codici di settore) non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Il capo II reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché criteri specifici di delega ed autorizzazione e disposizioni particolari.

Con l'articolo 6 è conferita delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

21 aprile 2004, con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005.

L'esigenza di coordinamento si pone perché la normativa, sia interna che comunitaria, che disciplina la materia è stata oggetto di numerose modifiche.

La direttiva 2004/41/CE, recepita con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, ha abrogato le numerose precedenti direttive che disciplinavano la materia. L'attuale disciplina comunitaria in vigore è costituita da cinque regolamenti (cosiddetto «Pacchetto igiene», costituito dai citati regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005), che sono di diretta applicabilità.

La disciplina interna è costituita da disposizioni non costituenti attuazione di normativa comunitaria che sono tutt'ora in vigore poiché non in contrasto con il diritto comunitario (vedasi, ad esempio: legge 30 aprile 1962, n. 283; decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123).

Poiché la sopra indicata normativa, a partire dalla legge n. 283 del 1962 ad oggi, è stata oggetto di numerose modifiche derivanti sia dalla necessità di adeguare l'ordinamento giuridico italiano all'evoluzione della normativa comunitaria, sia dall'esigenza di conformare l'intero settore al progresso scientifico e tecnologico, si rende necessario provvedere ad un riassetto complessivo della materia provvedendo al coordinamento della normativa ed alla semplificazione delle procedure esistenti.

I criteri di delega sono stati elaborati per consentire la stesura di testi omogenei, che realizzino un effettivo generale riordino del

settore, nel rispetto delle normative comunitarie ed internazionali e salvaguardando il fondamentale diritto alla salute, la tutela dell'ambiente, dell'impresa e il diritto dei cittadini ad essere informati, unitamente alla necessità di semplificare ed aggiornare le procedure amministrative attuali.

In particolare, al comma 2, la lettera *a*), nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali, prevede la possibilità di procedere all'abrogazione, totale o parziale, delle vigenti disposizioni in vigore; tale criterio è stato mutuato da quello contenuto anche nelle annuali leggi di semplificazione.

La lettera *b*) vincola il legislatore delegato alla tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti del consumatore, al rispetto della libera circolazione dei prodotti.

La lettera *c*) fissa un generale criterio di semplificazione delle procedure, derivante dalla necessità di adeguare il sistema produttivo all'evoluzione tecnico-scientifica.

La lettera *d*) consente la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, richiamando il criterio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del disegno di legge.

La lettera *f*) vincola il legislatore delegato alla definizione di un assetto istituzionale fondato su di una migliore organizzazione e circolazione delle informazioni tra tutte le autorità competenti, procedendo anche ad un migliore coordinamento degli organi preposti ai controlli, allo scopo di evitare sovrapposizioni nello svolgimento delle attività di competenza.

La lettera *g*) prevede la razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di tutti gli organi di vigilanza durante l'attuazione del Piano integrato di controllo nazionale pluriennale previsto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004. In particolare, si specifica che l'individuazione del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali quale «punto di contatto con gli organi comunitari» non comporta attività diverse o

ulteriori rispetto a quelle già effettuate dalla suddetta amministrazione.

La lettera *h*), nell'intento di semplificare il sistema delle fonti, vincola il legislatore delegato a demandare a decreti di natura non regolamentare l'individuazione delle procedure, dei requisiti e delle prescrizioni igienico-sanitarie degli alimenti e delle sostanze o materiali destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

La lettera *i*) deriva dalla necessità di un maggior coordinamento tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle amministrazioni interessate, allo scopo di promuovere le migliori strategie idonee ad individuare le procedure di controllo più efficaci nelle introduzioni di merci e prodotti da Paesi terzi.

La lettera *l*) prevede la definizione delle modalità di coordinamento e delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni tra le amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi e le autorità di controllo in materia di condizionalità della Politica agricola comune (PAC).

La lettera *m*), infine, prevede la programmazione di una capillare e puntuale azione formativa e informativa rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessati dalle norme in questione.

Ai commi 1 e 4 si è provveduto a chiarire che l'attuazione dei previsti decreti legislativi non deve comportare alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Al comma 5, infine, si precisa che le amministrazioni statali e regionali devono provvedere con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ad attuare tutti gli adempimenti previsti da detto articolo.

L'articolo 7 definisce principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, al fine di coordinare e razionalizzare le tre diverse di-

scipline vigenti in materia di dispositivi medici, nonché di eliminare incongruenze, contraddizioni e disomogeneità presenti nelle norme in vigore, emerse in sede applicativa, anche con riguardo all'apparato sanzionatorio, mediante la riformulazione delle norme dei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, 24 febbraio 1997, n. 46, e 8 settembre 2000, n. 332.

L'articolo 8 modifica il termine della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego, per adeguarlo al termine di recepimento che l'articolo 33 della direttiva prevede in caso di difficoltà nell'attuazione.

Con l'articolo 9 è conferita delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Tale direttiva, abrogando la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, e le relative direttive di attuazione, ha riformato e riunito, in un quadro unitario, le norme comunitarie in tema di qualità dell'aria ambiente.

Il recepimento della direttiva imporrà, conseguentemente, un articolato intervento di revisione delle numerose disposizioni legislative e regolamentari che, nel corso degli ultimi anni, sono state introdotte nell'ordinamento interno per disciplinare il settore in oggetto.

È pertanto necessario abrogare e sostituire, nell'ambito del decreto delegato, tutte le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione delle direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002,

e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, e le altre disposizioni nazionali in materia di qualità dell'aria.

L'esperienza maturata nell'applicazione di tale quadro normativo nazionale permette di rilevare alcune criticità che hanno fino ad oggi inciso negativamente sull'efficacia dell'azione dell'amministrazione in tema di qualità dell'aria, la risoluzione delle quali presuppone l'introduzione di specifici criteri di delega.

In primo luogo, il conferimento alle regioni (e, sulla base della relativa delega regionale, agli enti locali) delle principali funzioni operative relative alla tutela della qualità dell'aria (zonizzazione del territorio, valutazione della qualità dell'aria, elaborazione dei piani di tutela, attuazione delle prescrizioni dei piani, eccetera), in assenza di efficaci strumenti di coordinamento e di correzione, ha reso complesso assicurare, a livello nazionale, la necessaria coerenza degli interventi effettuati a livello locale e non ha impedito scelte interpretative disomogenee nell'applicazione delle norme.

Appare, pertanto, opportuno attribuire all'amministrazione centrale adeguati poteri di coordinamento, approvazione ed intervento, attraverso i quali assicurare la coerenza e l'uniformità dell'esercizio delle funzioni conferite. Ciò anche al fine di presentare una posizione unitaria in materia di gestione della qualità dell'aria nelle interlocuzioni istituzionali con gli organi comunitari che vigileranno circa il rispetto della direttiva.

In secondo luogo, sono frequentemente emerse, a livello locale, difficoltà nel tradurre le indicazioni e gli interventi previsti nei piani di qualità dell'aria in misure operative, per un difetto di coordinamento tra la disciplina relativa a tale pianificazione e le normative di settore che interessano le emissioni atmosferiche di impianti industriali ed impianti termici civili, le caratteristiche dei combustibili, il traffico veicolare, eccetera.

L'efficacia degli strumenti di pianificazione della qualità dell'aria presuppone, infatti, che la disciplina di tali settori e i poteri ivi previsti si conformino all'esigenza di attuare le misure contenute nei piani.

Il decreto delegato deve, pertanto, introdurre apposite norme di coordinamento volte a permettere l'attuazione dei piani di qualità dell'aria attraverso, per esempio, i poteri autorizzativi previsti per la costruzione e la gestione degli impianti, i limiti e i divieti in materia di utilizzo dei combustibili, i poteri in materia di limitazione e di gestione della circolazione, la regolamentazione delle caratteristiche costruttive degli impianti termici civili, eccetera.

Tali esposte esigenze richiedono, inoltre, un intervento di revisione della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con riferimento alle norme che disciplinano le emissioni degli impianti industriali, le relative autorizzazioni, i requisiti e la gestione degli impianti termici civili e le caratteristiche ambientali dei combustibili. Ciò consentirà di assicurare la coerenza di tale parte quinta rispetto al nuovo quadro normativo scaturente dal recepimento della direttiva in oggetto.

In terzo luogo, emerge la necessità di introdurre una specifica disciplina in un settore fino ad oggi connotato da un pesante vuoto normativo, quale è quello inerente all'approvazione degli strumenti di campionamento e di misura, delle reti di misurazione, dei metodi di valutazione e dei laboratori, nonché alla definizione delle procedure di approvazione, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli.

In assenza di tale regolamentazione, sono infatti insorti motivi di incertezza, presso le amministrazioni interessate, circa i metodi e gli strumenti da utilizzare e le procedure da osservare ai fini di una corretta valutazione e gestione della qualità dell'aria, con evidenti ricadute negative sull'efficienza del sistema.



L'articolo 10 apporta una modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine, al fine di chiarire che nella zona riservata al vino «Chianti classico» non si possono impiantare ed iscrivere vigneti all'albo Chianti DOCG né produrre vini Chianti DOCG. Con tale norma si intende addivenire ad una migliore definizione della produzione dei due vini «Chianti» e «Chianti classico», i cui disciplinari di produzione fin dal 1996 sono autonomi e separati.

L'articolo 11 adegua la disciplina sanzionatoria nazionale alle modifiche apportate alla disciplina dei fondi europei dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune. Il regolamento ha creato due nuovi fondi europei agricoli, sostituendoli al vecchio Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia: il primo, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure quali le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi e i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune; il secondo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale.

L'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, prevede sanzioni penali a carico di chi consegue indebitamente, per sé o per altri, premi, indennità o ogni forma di contributo a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, comminando, ove il fatto non configuri un più grave reato, una sanzione penale ed una sanzione amministrativa nel caso in cui l'importo erogato sia pari o inferiore a lire 7.745.000.

Con il presente articolo si estende la disciplina sanzionatoria descritta anche all'indebito conseguimento dei contributi o delle erogazioni a carico dei due fondi di nuova istituzione. Inoltre, l'importo della somma

per la cui indebita percezione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa è reso equivalente a quello attualmente previsto dall'articolo 316-ter del codice penale.

Con l'articolo 12 si risolve la procedura di infrazione relativa alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Infatti, nel marzo 2007, il Collegio dei commissari ha deciso di ricorrere alla Corte di giustizia per far riconoscere il mancato adempimento, da parte dell'Italia, degli obblighi imposti dalla direttiva 79/409/CE del Consiglio, del 2 aprile 1979, non avendo il nostro Paese posto in essere misure adeguate a superare le censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato adottato il 28 giugno 2006 nell'ambito della procedura d'infrazione 2006/2131.

Al fine di chiudere il contenzioso comunitario e scongiurare la proposizione del ricorso si rende necessario apportare alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, le modifiche normative necessarie a dare corretto recepimento alla citata direttiva 79/409/CE.

La Commissione europea, nel parere motivato del giugno 2006, infatti, fra l'altro, contesta:

a) al punto 5, il mancato recepimento dell'articolo 2 della direttiva, inadempimento al quale si intende ovviare con la modifica contenuta nel comma 1, lettera a), del presente articolo, che riproduce fedelmente l'articolo 2 della direttiva;

b) al punto 13, il non corretto recepimento dell'articolo 5 della direttiva, in quanto né l'articolo 2 né l'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 prevedono espressamente il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova ed il divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli protette. La modifica prevista al comma 4, lettera a), consentirà di superare tale censura;

c) al punto 15, il non corretto recepimento dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, non essendo stato espressamente previsto nella normativa nazionale il divieto di

trasporto per la vendita. La modifica introdotta al comma 4, lettera *b*), è volta a porre rimedio a tale inadempimento;

*d*) al punto 17, la non corretta trasposizione dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, in quanto l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, che suddivide le specie cacciabili per periodi di attività venatoria, non prevede espressamente che tale suddivisione temporale, pur ispirata a tali finalità, rispetti il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione o durante le fasi della riproduzione e della dipendenza, ovvero, per quanto concerne le specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione. La modifica del comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, prevista al comma 2 del presente articolo, recuperando formalmente tali concetti, consentirà di superare il rilievo della Commissione europea in quanto prevede che i termini previsti al comma 1 dell'articolo 18, ai fini dell'esercizio venatorio, potranno essere modificati anche al fine di garantire la tutela delle specie nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione;

*e*) al punto 18, il mancato recepimento dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva che impone agli Stati membri l'obbligo di trasmettere alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della legislazione nazionale. La modifica proposta al comma 1, lettera *b*), del presente articolo consentirà di superare la censura della Commissione;

*f*) al punto 21, la non completa trasposizione dell'articolo 11 della direttiva, in quanto l'articolo 20 della legge n. 157 del 1992, che ne costituisce il recepimento, non prevede espressamente che la Commissione sia preventivamente consultata nel caso di

introduzioni di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico. La modifica prevista al comma 3 consentirà di superare la censura della Commissione.

Quanto all'obbligo, previsto al comma 1, lettera *a*), di «mantenere od adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali...», si sottolinea che, come previsto alla medesima lettera *a*), le attività che eventualmente si renderà necessario intraprendere a tal fine saranno poste in essere utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dette attività consisteranno in misure di ripopolamento o di reintroduzione ovvero di miglioramento ambientale in relazione alle specie che si renderà necessario adeguare.

L'articolo 13 dà parziale attuazione alla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che, a seguito del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, ha modificato la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Il regolamento ha disciplinato, sotto il profilo dell'efficacia del funzionamento del mercato interno, l'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ed ha stabilito quali vitamine e minerali possono esservi aggiunti. Di conseguenza, la direttiva 2007/61/CE, che disciplina specificamente il latte, all'articolo 1, ha soppresso l'articolo 2 della direttiva 2001/114/CE, modificandone l'allegato I.

Il presente articolo attua immediatamente l'articolo 1 della direttiva 2007/61/CE, mediante l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, con il quale è stato recepito nel nostro ordinamento l'articolo 2 della direttiva 2001/114/CE; per il recepimento dell'allegato, invece, trattandosi di un adeguamento tecnico, si procederà con decreto delle am-

ministrazioni competenti per materia ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

L'articolo 14 dà attuazione alla direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria.

La direttiva abrogata è stata recepita nell'ordinamento con la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, all'articolo 14, comma 1, conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive indicate nell'elenco A, tra le quali figura anche la direttiva 84/539/CEE.

Al fine di dare attuazione alla direttiva 2008/13/CE, occorre, pertanto, eliminare la direttiva 84/539/CEE dall'elenco A della legge n. 183 del 1987.

Conseguentemente, si provvede ad abrogare anche il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 597, che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 183 del 1987, definisce le norme di attuazione delle disposizioni della direttiva 84/539/CEE.

L'articolo 15 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, con il quale è stata recepita la direttiva 1999/5/CE, al fine di eliminare il contrasto normativo con l'articolo 12, paragrafo 4, della predetta direttiva.

Infatti, la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, all'articolo 12, paragrafo 4, sancisce che: «L'apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato».

Il summenzionato decreto legislativo, invece, all'articolo 13, comma 4, ha recepito

detta disposizione nel modo seguente: «Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto, dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato». Detta norma, se interpretata nel senso che in Italia gli apparecchi devono essere contraddistinti sia dal numero di serie che dal numero di lotto ed essendo i medesimi non sempre entrambi presenti, può creare limitazioni alla libera circolazione degli apparecchi nel nostro Paese.

Si rende, pertanto, necessario adeguare la disposizione nazionale al dettato normativo comunitario.

L'articolo 16 reca due modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

La prima è necessaria per superare un refuso contenuto nell'articolo 67, comma 6, del predetto codice. Mentre, infatti, nel testo originario di recepimento della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185), il solo articolo 5 recava tutte le disposizioni relative all'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nel nuovo testo recato dal codice del consumo le medesime disposizioni sono suddivise in più articoli.

Nel precedente contesto normativo, la disposizione originaria si riferiva all'esercizio del diritto da parte del consumatore conformemente alle disposizioni di cui «ai precedenti commi» del medesimo articolo.

Poiché l'attuale articolo 67, comma 6, ha mantenuto tale riferimento, che non appare più corretto a seguito dell'intervento di codificazione, i riferimenti normativi in esso contenuti devono essere opportunamente reindirizzati all'intera sezione IV del capo I del titolo III della parte III del codice del consumo, che disciplina il diritto di recesso.

La seconda riguarda la sostituzione dell'articolo 144-*bis* (cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori), introdotto dall'articolo 19 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006.

La norma tiene conto delle problematiche emerse nel corso del recepimento della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, sulle pratiche commerciali sleali, ed in particolare rappresentate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea, anche in ragione dell'ulteriore aggiornamento delle disposizioni di riferimento avvenuto con il decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, correttivo del codice del consumo.

Nello specifico, le competenze del Ministero dello sviluppo economico sono ridefinite, alla luce dell'entrata in vigore della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette (decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146), chiarendo che al predetto Ministero è attribuita la competenza, ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, e nell'ottica di una più efficiente attribuzione di funzioni, anche per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, per i contratti a distanza, per i contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili (attualmente in capo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché in materia di prezzi, ferme restando le attribuzioni in capo ai comuni ai sensi delle altre norme del codice (in particolare l'articolo 17) e delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

È chiarita inoltre la circostanza per la quale restano ferme le disposizioni sulle competenze per le autorità nazionali già previste dall'ordinamento, in particolare quelle in materia di pratiche commerciali scorrette, attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può avvalersi della

Guardia di finanza utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

Da ultimo, con riferimento al tema delle sanzioni, sollevato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si prevedono apposite sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) n. 2006/2004 necessarie per assicurare l'effettività dell'esercizio dei poteri da parte delle autorità nazionali competenti (commi 6, 7 e 8).

L'articolo 17 reca la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, con indicazione di specifici criteri di delega.

La direttiva 2007/65/CE, sui «servizi di media audiovisivi», modifica la direttiva 89/552/CEE, sulla cosiddetta «Televisione senza frontiere (TSF)», già modificata una prima volta nel 1997. L'obiettivo è istituire un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche attraverso una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione.

La nuova direttiva definisce il concetto di «servizi di media audiovisivi» compiendo una distinzione tra servizi lineari, che designano i servizi di televisione tradizionale, *internet*, la telefonia mobile che i telespettatori ricevono passivamente, e servizi non lineari, cioè i servizi di televisione a richiesta che i telespettatori scelgono di vedere (servizi di video *on demand*, ad esempio).

In tema di pubblicità, in particolare, la direttiva definisce esplicitamente il concetto di «inserimento di prodotti» (*product placement*) e stabilisce il quadro giuridico in materia, fissando tra l'altro il principio del divieto di inserimento di tali prodotti, ma demandando agli Stati membri la decisione in merito alla eventuale deroga a tale principio.

La disposizione dell'articolo 17 del disegno di legge è volta a definire l'ambito di esercizio della discrezionalità riservata allo Stato in materia di inserimento dei prodotti,

attraverso lo strumento della novella al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

L'opportunità del recepimento delle norme in tema di inserimento dei prodotti nel nostro Paese risiede nella necessità di garantire un trattamento omogeneo e non penalizzante alle opere audiovisive prodotte in Italia, aumentandone la competitività nel contesto europeo e introducendo, nel contempo, regole certe a tutela degli utenti.

Un differente approccio, infatti, comporterebbe comunque la diffusione nel nostro Paese di opere audiovisive contenenti il *product placement* prodotte in Paesi dove la legislazione lo consente, con la conseguenza che eventuali effetti negativi sugli utenti non sarebbero neanche compensati da un beneficio in termini di opportunità di crescita del prodotto nazionale audiovisivo.

Occorre, inoltre, considerare che le stringenti regole previste dalla direttiva per la diffusione del *product placement*, quali il divieto dell'inserimento di prodotti a base di tabacco, di sigarette, di prodotti medicinali o cure mediche, la sua esclusione nei programmi per bambini e soprattutto il principio di salvaguardia dell'integrità del programma e dello spettatore, ove integralmente recepite, rendono trasparente e regolamentata una pratica di fatto già utilizzata da molti Paesi europei.

La direttiva, nel consentire l'inserimento del *product placement*, ha mutuato l'approccio già seguito in Francia, ovvero quello di una tolleranza di tale pratica nel rispetto di determinate condizioni più stringenti rispetto ai criteri di inserimento della pubblicità classica, proprio in considerazione dell'opportunità di una regolamentazione il più possibile omogenea del prodotto audiovisivo.

In tema di sanzioni, infine, si dispone l'estensione alla disciplina *de qua* delle norme recate dal menzionato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, ivi comprese le misure previste dall'articolo 35,

comma 2, del testo unico per i casi di particolare gravità.

L'articolo 18 recepisce la direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che, da un lato, modifica l'allegato III-*bis* della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari che vanno obbligatoriamente indicati in etichetta in quanto allergenici e, dall'altro, abroga la direttiva 2005/26/CE, che aveva introdotto un elenco di ingredienti temporaneamente esclusi dal predetto allegato III-*bis* in quanto oggetto di studi scientifici per una verifica della loro eventuale allergenicità. Con la direttiva in esame l'esclusione, da temporanea, diventa dunque definitiva per quasi tutti gli ingredienti precedentemente presenti nell'elenco.

Sul piano formale, il recepimento della citata direttiva 2007/68/CE viene attuato mediante sostituzione della sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, aggiunta dall'Allegato I del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, come modificata dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178, e contestuale soppressione della sezione IV del medesimo Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, essa pure aggiunta dall'Allegato I del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114.

In armonia con quanto previsto dalla direttiva, si provvede anche a determinare i tempi di adeguamento per gli operatori, autorizzando, fino ad esaurimento scorte, la commercializzazione dei prodotti non conformi alle presenti disposizioni.

Con il comma 3, si conforma il meccanismo di adattamento ordinamentale alle esigenze di superamento delle problematiche sulle infrazioni in materia, evitando da un lato che la norma in esame possa provocare irrigidimenti nel sistema degli atti di recepimento, e dando assicurazione dall'altro, con efficace immediatezza, sul puntuale e tempe-

stivo adempimento degli obblighi comunitari.

Il comma 4 esplicita gli effetti abrogativi e modificativi delle norme, contribuendo a chiarire e semplificare il tessuto normativo in materia.

L'applicazione dell'articolo proposto non comporta nuovi o aggiuntivi oneri per l'erario.

Con l'articolo 19 s'individuano i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, al fine di coordinare le norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita, anche sotto il profilo della prevenzione incendi.

Sono previste, altresì, disposizioni volte a creare specifici sistemi informatizzati per la trattazione dei dati d'interesse e delle relative procedure, al fine di agevolare l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, anche in relazione alla diversa destinazione dei prodotti pirotecnici.

Sono dettati, inoltre, specifici principi di delega in materia di definizione delle caratteristiche delle etichettature, al fine di realizzare la necessaria tracciabilità dei prodotti esplosivi, conformemente a quanto previsto dalla direttiva.

È, infine, inserito un principio di delega, volto a prevedere l'introduzione di sanzioni per la violazione delle disposizioni attuative della predetta direttiva.

L'esercizio della delega non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Quanto al principio di delega di cui al comma 1, lettera *f*), si precisa che esso non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non prevede l'istituzione di nuovi organi, ma si limita a prevedere la definizione delle attribuzioni e della composizione del comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli organi-

smi notificati, già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dai relativi provvedimenti attuativi (articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, che esclude per i componenti esterni, tra l'altro, qualunque forma di compenso, fermo restando che nessun compenso è previsto per i componenti del comitato appartenenti alla pubblica amministrazione). Si soggiunge che gli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, previste dall'articolo 10 della direttiva in questione, opereranno su richiesta delle ditte interessate alle verifiche di conformità ed a spese delle medesime. Si tratta di organismi analoghi a quelli già previsti dall'articolo 3 del richiamato decreto legislativo n. 7 del 1997, recante il recepimento della direttiva 93/15/CEE, in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile. Analogamente, con riferimento alle misure volte al rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione incendi, esse si riferiscono a procedure e servizi già tipizzati, e rimodulabili in relazione allo specifico contenuto della direttiva.

Con l'articolo 20 si individuano criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, al fine di introdurre un sistema informatizzato necessario a gestire i procedimenti e i dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza, relative agli esplosivi ed ai titolari delle medesime licenze.

Tale sistema informatizzato di identificazione univoca e tracciabilità degli esplosivi per uso civile dal sito produttivo e dalla prima immissione sul mercato fino all'utilizzatore finale e al suo impiego - conforme a quanto previsto dalla direttiva circa l'istituzione di un apposito registro degli esplosivi completo e preciso, lungo tutta la filiera

commerciale, contenente tutte le informazioni pertinenti - è finalizzato anche a prevenire abusi e furti e aiutare le autorità preposte a stabilire la provenienza di esplosivi smarriti o rubati.

Sono previsti, altresì, specifici criteri di delega relativamente alle modalità di etichettatura in relazione alla diversa destinazione degli esplosivi.

È prevista, infine, l'introduzione di sanzioni per la violazione delle disposizioni attuative della predetta direttiva 2008/43/CE, comprese, tra l'altro, quelle relative al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, attuativa della direttiva 93/15/CEE, richiamata dalla direttiva in argomento.

L'esercizio della delega non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, atteso che anche il richiamato sistema informatizzato è stato già realizzato dal Ministero dell'interno, attraverso i fondi europei del programma operativo nazionale (programma S.P.A.C.E.).

Il capo III reca disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

Il citato regolamento, rilevando l'inadeguatezza degli strumenti esistenti a fronte della necessità di promuovere e sviluppare, nell'ambito del territorio dell'Unione, la cooperazione territoriale transfrontaliera tra i vari *partner* e con i Paesi terzi con i quali esistono specifiche relazioni e collegamenti di tipo economico-sociale, ha stabilito la creazione (mediante l'iniziativa autonoma di enti pubblici territoriali e organismi pubblici appartenenti agli Stati membri) di soggetti giuridici di tipo associativo con il compito di realizzare obiettivi di cooperazione transfrontaliera territoriale sulla base di progetti cofinanziati dalla Comunità, nonché di progetti e azioni di cooperazione territoriale adottati su iniziativa degli Stati membri e

delle rispettive autorità regionali e locali senza alcun finanziamento della Comunità.

In particolare, l'articolo 2 del citato regolamento prevede che il nuovo soggetto giuridico «gruppo europeo di cooperazione territoriale» (GECT) sia disciplinato dallo stesso regolamento, nonché, per le materie non disciplinate dal medesimo atto, dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio il gruppo ha la propria sede legale, rinviando agli Stati membri l'adozione delle opportune disposizioni per assicurare l'effettiva applicazione del regolamento (articolo 16 del medesimo regolamento).

Al fine di dare attuazione al regolamento comunitario in argomento era stato predisposto uno schema di regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, che riconosceva la personalità giuridica di diritto privato al nuovo soggetto.

Su tale schema il Consiglio di Stato ha espresso parere non favorevole (n. 3665 del 2007) ritenendo insufficiente la fonte secondaria dello strumento giuridico ed individuando nel citato regolamento comunitario un *tertium genus* tra le fonti comunitarie, intermedio rispetto ai regolamenti ed alle direttive, nonché indicando la natura di soggetto di diritto pubblico da attribuirsi al GECT.

Le norme proposte integrano in misura minima i contenuti del regolamento comunitario e riprendono, in modo sintetico, i riferimenti già contenuti nel menzionato schema di regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 21, raccogliendo l'indicazione del Consiglio di Stato, riconosce ai GECT aventi sede in Italia la personalità giuridica di diritto pubblico e stabilisce che questa decorre dall'iscrizione nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale. Nel comma 4 sono indicati i compiti del GECT, in particolare modo elencati facendo riferimento ai programmi comunitari in materia di cooperazione territoriale. È stata, altresì, riprodotta

al comma 5 la disposizione, già presente nel precedente schema di regolamento, sull'ampliamento delle funzioni del GECT, allo scopo di circoscriverne le attività alla cooperazione territoriale e nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

L'articolo 22 delinea il procedimento di autorizzazione alla costituzione o partecipazione ad un GECT. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, data la necessità di un coordinamento nell'adozione del provvedimento rilevata in occasione dei precorsi tavoli di lavoro, provvede all'autorizzazione previa acquisizione dei pareri conformi delle amministrazioni principalmente interessate. Il termine per la conclusione del procedimento viene individuato in novanta giorni, conformemente all'indicazione del regolamento comunitario che invita a contenere in tre mesi il termine per l'approvazione della partecipazione dei membri potenziali del GECT.

I componenti del GECT devono, quindi, adottare la convenzione e lo statuto e chiedere, entro sei mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, che consente di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dal regolamento CE e di valutare la corrispondenza degli atti adottati con quelli esaminati in fase di autorizzazione.

L'autorizzazione viene revocata nel caso in cui un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni interne in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica, salute pubblica o moralità pubblica o contrarie all'interesse pubblico.

Il comma 5 dà esecuzione all'articolo 6 del regolamento CE che richiede l'individuazione dei soggetti nazionali deputati ai controlli.

L'articolo 23, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 11 del regolamento, relativamente alle norme in materia di contabilità e di gestione finanziaria del GECT, rin-

via all'adozione di apposito decreto interministeriale.

Ai fini del rispetto dei principi di bilancio e di salvaguardia della finanza pubblica, il comma 3 dello stesso articolo esclude che dall'attuazione degli articoli 21, 22 e 23 possano derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il capo IV, infine, che si compone di 3 articoli, reca, al pari della legge comunitaria 2007, le disposizioni occorrenti per dare attuazione alle decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione europea) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Viene conferita la delega al Governo per dare attuazione:

- alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

- alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

L'articolo 24, oltre a conferire la delega al Governo per l'attuazione degli strumenti sopra indicati ed a prevederne il termine di esercizio, stabilito in dodici mesi, disciplina il procedimento per la formazione dei relativi decreti legislativi.

In particolare, il decreto legislativo che recepisce la decisione quadro 2006/783/GAI è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.



Il decreto legislativo che recepisce la decisione quadro 2006/960/GAI è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

Tenuto conto del carattere sensibile della materia della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, è stata sempre prevista la sottoposizione dello schema di decreto legislativo al parere dei competenti organi parlamentari e l'obbligo, per il Governo, nell'ipotesi in cui non intenda conformarsi a tali atti consultivi, di ritrasmettere i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni. Nel presente disegno di legge, peraltro, è stata accolta l'istanza delle Camere, contenuta in un emendamento al disegno di legge comunitaria 2007 a suo tempo approvato, volta a conferire un termine più lungo, sessanta giorni invece che quaranta, alle competenti Commissioni per l'espressione del parere; resta ferma la previsione in base alla quale, ove il citato termine spiri infruttuosamente, i decreti sono emanati anche in mancanza di parere.

Non trovano, infine, riscontro, nel presente articolo, alcune disposizioni concernenti la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie. Ciò si giustifica, quanto alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente disegno di legge, in quanto l'estraneità delle materie rientranti nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia rispetto alla competenza legislativa regionale, esclude, con la competenza regionale, anche la necessità dell'inserimento nei decreti legislativi della cosiddetta «clausola di cedevolezza».

I successivi articoli dettano i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, in relazione all'attuazione della singola decisione.

L'articolo 25 reca i principi di delega per il recepimento della citata decisione quadro relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; consente di armonizzare l'ordinamento italiano a quello europeo, realizzando un sistema compiuto unitamente al recepimento delle decisioni quadro in materia di poteri estesi di confisca e di mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e blocco dei beni.

Le disposizioni interne vanno attuate entro il 24 novembre 2008.

In particolare, la decisione quadro prevede il mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca disposte in esito ad un procedimento penale; avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla decisione, si è ritenuto di applicare la disciplina del mutuo riconoscimento anche alla confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (che costituisce un ibrido tra la confisca penale e quella di prevenzione), la cui disciplina ricalca, o meglio anticipa, i contenuti della cosiddetta «confisca estesa» di cui all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, il cui recepimento è stato previsto nella legge comunitaria 2007.

Il principio che ispira la normativa (così come quella relativa al mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e blocco dei beni, di cui alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, inclusa nella legge comunitaria 2007) è quello secondo cui il procedimento di riconoscimento avviene tramite il contatto diretto tra le autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione, in evidente analogia con la disciplina attualmente vigente tra gli Stati aderenti al trattato di Schengen per quanto concerne l'assistenza giudiziaria in materia penale ed a quanto previsto dalla Convenzione (cosiddetta «MAP») relativa al-

l'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e del Protocollo alla Convenzione firmato a Lussemburgo il 16 ottobre 2001, parimenti in corso di recepimento.

Si sono tuttavia previste forme di comunicazione al Ministero della giustizia, anche a fini di monitoraggio statistico, così come lo stesso Dicastero è stato indicato quale «autorità centrale» ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Decisione.

Si è, altresì, ritenuto di disciplinare le modalità di esecuzione della confisca, attualmente prive di idonea disciplina, e di estendere tali modalità all'esecuzione di tutte le confische penali, per evidenti finalità di omogeneità normativa.

Altri principi di delega concernono la predisposizione di un sistema di impugnazioni in favore dell'inciso, che tuttavia non possono toccare il merito della controversia a seguito della quale è stata disposta la confisca, nonché una serie di ipotesi, tutte previste dalla decisione, in cui l'autorità giudiziaria italiana, quale Stato di esecuzione, possa rifiutare o sospendere l'esecuzione della procedura di riconoscimento.

L'articolo 26 contiene la delega per il recepimento della citata decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

A tal fine, sono stati individuati i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere, relativi, tra l'altro, alle modalità procedurali di comunicazione nonché alle modalità di richiesta alle autorità competenti degli altri Stati membri, anche con riferimento alle misure volte ad assicurare le esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine.

Sono stati, altresì, dettati principi e criteri direttivi con riferimento ai casi di rigetto

delle richieste provenienti dalle autorità di altri Stati membri.

Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.

I suddetti allegati contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'*iter* di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato «B» è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Si segnala che la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, benché pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 52 del 27 febbraio 2008, risulta omessa in quanto il relativo termine di recepimento scadrà in data 31 dicembre 2010 e, pertanto, sarà inserita nel prossimo disegno di legge comunitaria.

Il disegno di legge è stato sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (sessione comunitaria del 17 luglio 2008), che si è espressa favorevolmente, con richiesta di emendamenti ed osservazioni.

La proposta di modifica dell'articolo originariamente riguardante l'attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) – articolo 10 della versione del disegno di legge approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri – è stata sostanzialmente accolta e, di conseguenza, è stato aggiunto il capo III, sopra illustrato.

Inoltre, sono state accolte le richieste di integrazione del testo riguardanti l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sugli schemi di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 lu-

glio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione), e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Riguardo all'ulteriore modifica proposta, relativa all'abrogazione delle disposizioni della legge n. 11 del 2005 che prevedono, tra i contenuti della legge comunitaria annuale, la determinazione dei principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione ad atti comunitari nelle materie di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), essa non è stata accolta, in quanto non è sembrato opportuno modificare la legge fondamentale sull'adempimento degli obblighi comunitari con una legge comunitaria annuale.

Infine, non è stata accolta la richiesta di modifica dell'articolo 1, comma 6, del disegno di legge, in quanto riprodotiva del già vigente articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005.

Con la presente relazione al disegno di legge comunitaria si forniscono i seguenti dati:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e lo stato delle eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) le ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della me-

desima legge n. 11 del 2005, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

In relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso alla data del 10 giugno 2008:

Procedure ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia: n. 181.

Di queste, n. 151 riguardano casi di violazione del diritto comunitario (VDC) e n. 30 attengono a mancata attuazione di direttive nell'ordinamento italiano (MA).

*Suddivisione delle procedure per stadio:*

	N.	VDC	MA
Lettere di messa in mora	72	54	18
Messe in mora complementari	5	5	-
Pareri motivati	51	41	10
Pareri motivati complementari	4	4	-
Ricorsi	20	20	-
Sentenze	16	15	1
Lettere di messa in mora ex art. 228	6	6	-
Messa in mora complementari art. 228	1	1	-
Pareri motivati ex art. 228	4	3	1
Ricorsi ex art. 228	2	2	-
	181	151	30

*Suddivisione delle procedure per settore:*

Affari economici e finanziari	9
Affari esteri	4
Affari interni	5
Agricoltura	3
Ambiente	51
Appalti	21
Comunicazioni	4

Concorrenza e aiuti di Stato	3
Energia	6
Fiscalità e dogane	21
Istruzione, università	1
Lavoro e affari sociali	12
Libera circolazione delle merci	6
Libera circolazione delle persone	1
Libera prestazione di servizi	7
Pesca	4
Salute	15
Trasporti	5
Tutela dei consumatori	3

Per quanto riguarda la lettera *b*), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive - pubblicate dal 1° febbraio 2007 al 10 giugno 2008 - da attuare in via amministrativa e non ancora attuate.

2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sulla armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

2007/17/CE della Commissione, del 22 marzo 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e IV;

2007/19/CE della Commissione, del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti

della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE;

2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio;

2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetalone come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2007/70/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I A della direttiva;

2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa all'inserimento della specie *Galega orientalis* Lam;

2007/73/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina;

2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi;

2007/76/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per comprendere il fludioxonil, il clomazone e il prosulfocarb tra le sostanze attive;

2008/4/CE della Commissione, del 9 gennaio 2008, che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto riguarda gli alimenti per animali destinati alla riduzione del rischio di febbre lattea;

2008/14/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

2008/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clotianidin come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2008/16/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'etofenprox come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2008/17/CE della Commissione, del 19 febbraio 2008, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetate, acetamiprid, acibenzolar-S-metile, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, cloromequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezina, ciflutrin, cipermetrina, ciromazina, dieldrin, dimetoato, ditiocarbammato, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerate, glifosate, indoxacarb, lambda

cialotrina, mepanipyrim, metalaxil-M, metidation, metossifenozone, pimetrozina, pyraclostrobin, pirimetanil, spiroxamina, thiacloprid, tiofanato metile e trifloxystrobin;

2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Versione codificata);

2008/39/CE della Commissione, del 6 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

2008/40/CE della Commissione, del 28 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron;

2008/41/CE della Commissione, del 31 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva cloridazon;

2008/42/CE della Commissione, del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;

2008/44/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e prothioconazole come sostanze attive;

2008/45/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativamente all'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva metconazole;

2008/47/CE della Commissione, dell'8 aprile 2008, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicina-

mento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol;

2008/53/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC).

Di seguito si fornisce l'elenco delle direttive - pubblicate dal 1° febbraio 2007 al 10 giugno 2008 - che risultano essere già attuate in via amministrativa:

2007/1/CE della Commissione, del 29 gennaio 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato II;

2007/3/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile;

2007/4/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili;

2007/5/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb;

2007/6/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l'iscrizione delle sostanze attive metrafenone, *Bacillus subtilis*, spinosad e tiametoxam;

2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità

massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina;

2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos;

2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb;

2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini;

2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozone, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron;

2007/12/CE della Commissione, del 26 febbraio 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim;

2007/13/CE della Commissione, del 7 marzo 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 71/316/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

2007/15/CE della Commissione, del 14 marzo 2007, che modifica, ai fini del suo adattamento al progresso tecnico, l'allegato I della direttiva 74/483/CEE del Consiglio relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore;

2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo;

2007/20/CE della Commissione, del 3 aprile 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diclofluanide come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2007/21/CE della Commissione, del 10 aprile 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le date di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir;

2007/22/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati IV e VI;

2007/25/CE della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb;

2007/26/CE della Commissione, del 7 maggio 2007, che modifica la direttiva 2004/6/CE, per prorogarne il periodo di applicazione;

2007/27/CE della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi dei residui di etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo;

2007/28/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina;

2007/29/CE della Commissione, del 30 maggio 2007, che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l'etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso;

2007/31/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda un'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva fostiazato;

2007/32/CE della Commissione, del 1° giugno 2007, che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

2007/35/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che modifica, per adeguarla

al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità;

2007/39/CE della Commissione, del 26 giugno 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di diazinon;

2007/40/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

2007/41/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»);

2007/48/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di appli-

cazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;

2007/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;

2007/50/CE della Commissione, del 2 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di *spodoptera esigua*;

2007/52/CE della Commissione, del 16 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil;

2007/53/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

2007/54/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;

2007/55/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos-metile;

2007/56/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati



delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen;

2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati;

2007/62/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron;

2007/67/CE della Commissione, del 22 novembre 2007, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III.

2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (Versione modificata).

Per quanto concerne la lettera *c*), non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2007, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2008.

Con riferimento a quanto richiesto dalla lettera *d*), non risultano nel 2007 direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 11 del 2005.

Da ultimo, occorre trattare degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera *e*), della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Alla data del 10 giugno 2008 sono pervenute le seguenti comunicazioni:

### Regione Abruzzo

#### Direttiva

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti

Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

#### Norma di recepimento

Legge regionale 17 luglio 2007, n. 23: Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo

Legge regionale 25 giugno 2007, n. 17: Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici

Legge regionale 17 luglio 2007, n. 22: Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli

Legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45: Norme per la gestione integrata dei rifiuti

### Regione Emilia-Romagna

#### Direttiva

Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con determinate sostanze pericolose

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale

#### Norma di recepimento

Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4: Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Legge regionale 6 luglio 2007, n.10: Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione

Legge regionale 6 marzo 2007, n.3: Disciplina dell'esercizio e delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE

### Regione Friuli-Venezia Giulia

Direttiva

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Norma di recepimento

Legge regionale 14 giugno 2007, n.14: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2006)

Legge regionale 23 aprile 2007, n.9: Norme in materia di risorse forestali

### Regione Lombardia

Direttiva

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Norma di recepimento

Legge regionale 5 febbraio 2007, n.2: Legge quadro sul prelievo in deroga

Legge regionale 5 febbraio 2007, n.3: Legge quadro sulla cattura di richiami vivi

### Regione Valle d'Aosta

Direttiva

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Norma di recepimento

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007)

Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34: Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni

### Regione Veneto

Direttiva

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento

Norma di recepimento

Legge regionale 16 agosto 2007, n. 24: Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, ed alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Legge regionale 16 agosto 2007 n. 26: Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

### Regione Lazio

Direttiva

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Norma di recepimento

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26: Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (articolo 81)

### Regione Piemonte

Direttiva

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia

Norma di recepimento

Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13: Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia

### Regione Marche

Direttiva

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Norma di recepimento

Legge regionale 16 luglio 2007, n. 8: Disciplina della deroga previste dalla direttiva 79/409/CEE

## Provincia autonoma di Trento

## Direttiva

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

## Norma di recepimento

Legge provinciale 23 maggio 2007, n.11: Governo del territorio forestale e montano dei corsi d'acqua e delle aree protette

## Provincia autonoma di Bolzano

## Direttiva

Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose tramite adeguate procedure di consultazione

## Norma di recepimento

Legge provinciale 2 luglio 2007, n.3: Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n.13, recante «Legge urbanistica provinciale»

Le regioni Puglia e Toscana hanno comunicato di non aver dato, nell'anno 2007, diretta attuazione a direttive comunitarie.

La regione Sardegna ha comunicato di aver adottato nell'anno 2007 la legge regionale 7 agosto 2007, n.5, in attuazione della direttiva 2004/18/CE, in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

## 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

*a) Necessità dell'intervento normativo*

La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche europee, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria per l'anno 2008.

*b) Analisi del quadro normativo*

Il disegno di legge comunitaria 2008 contiene anzitutto, al capo I, la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.

Il comma 6 dell'articolo 1, col rinviare a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. La norma stabilisce inoltre la necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole dei provvedimenti statali suppletivi.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi generali della delega legislativa.

Il capo II reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché criteri specifici di delega ed autorizzazione e disposizioni particolari.

Il capo IV, infine, reca, al pari della legge comunitaria 2007, la previsione di disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia

penale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 11 del 2005.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il disegno di legge comunitaria 2008 prevede alcuni interventi volti a rendere maggiormente coerente la normativa nazionale con quella comunitaria. A tal fine sono indicati al Governo principi e criteri direttivi per gli atti che esso dovrà in futuro adottare.

*d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei *partner* europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. A tale riguardo, è stata introdotta, con la legge finanziaria 2007, una integrazione della legge n. 11 del 2005, con la previsione dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto comunitario per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

*e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

*f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni.

## 2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

### *a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

### *b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

### *c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

### *d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge. A tale riguardo, il comma 2 dell'articolo 5 prevede anzi il divieto di abrogazioni implicite delle disposizioni contenute nei testi unici e nei codici di settore che il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2008, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 5.

## 3. ULTERIORI ELEMENTI

### *a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti le materie oggetto del provvedimento.

### *b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.



## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*a) Destinatari dell'intervento*

Destinatari diretti ed indiretti dell'intervento normativo in esame sono, con riferimento all'attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, tutti coloro che risulteranno coinvolti dalla disciplina della specifica materia trattata, nonché i soggetti indicati negli articoli inseriti nei capi II e III del disegno di legge.

*b) Obiettivi e risultati attesi*

Con il disegno di legge si intende realizzare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e prevenire il contenzioso.

*c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività*

Non appare possibile verificare in questa fase eventuali profili problematici di copertura amministrativa, in quanto solo all'atto della predisposizione degli schemi di decreto legislativo potrà essere verificata l'eventuale richiesta di potenziamento delle strutture amministrative coinvolte.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Peraltro l'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie, se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie annuali non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese con puntuale indicazione della necessaria copertura finanziaria. Se da tale mancata previsione si volesse far derivare, come necessaria conseguenza, l'impossibilità di introdurre nei decreti legislativi di recepimento norme che, sia pur necessarie a garantire un completo e corretto adempimento degli obblighi comunitari, comportino spese per le quali mancano le disposizioni prima indicate, sussisterebbe un reale rischio di esporre l'Erario al maggior danno ad esso derivante dall'apertura nei confronti dell'Italia di un contenzioso con la Corte di giustizia, dal quale deriverebbe la condanna del nostro Paese al pagamento di relevantissime sanzioni pecuniarie per ogni giorno in cui venisse mantenuto l'inadempimento a tali obblighi comunitari. Al fine di evitare questo rischio, si è anzitutto previsto, al comma 4 dell'articolo 1, che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino oneri finanziari siano corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Inoltre, è stata predisposta la norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera d), che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea. Tale norma agisce come clausola di salvaguardia del sistema. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

##### Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

## Art. 2.

### *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi

II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da

quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

*d)* eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

*e)* all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

*f)* nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modifi-

cazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

### Art. 3.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi



dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

#### Art. 4.

*(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

#### Art. 5.

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHÉ PRINCIPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

#### Art. 6.

*(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) n.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 con la vigente normativa in materia di alimenti e mangimi, nonché con i regolamenti (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nn.852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29

aprile 2004 e n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari e dei mangimi, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;

*b)* rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

*c)* abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese;

*d)* riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*;

*e)* semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico, in conformità alle disposizioni comunitarie;

*f)* circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni;

*g)* razionalizzazione e coordinamento delle attività degli organi di vigilanza e con-

trollo nell'attuazione del piano integrato di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n.882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, individuando, per detto Piano, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali quale punto di contatto con gli organi comunitari;

*h)* individuazione, demandando a decreti di natura non regolamentare, di requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie degli alimenti, delle sostanze e dei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, delle sostanze non alimentari impiegate negli e sugli stessi alimenti, compresi i prodotti fitosanitari, nonché determinazione delle modalità tecniche per l'effettuazione dei relativi controlli sanitari ufficiali;

*i)* individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi;

*l)* definizione delle modalità di coordinamento e delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni tra le amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi e le autorità di controllo in materia di condizionalità della Politica agricola comune (PAC);

*m)* programmazione di una capillare e puntuale azione formativa e informativa rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessati dalle norme in questione.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le Amministrazioni statali e regionali interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 7.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica la direttiva 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle norme dei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, 24 febbraio 1997, n. 46, e 8 settembre 2000, n. 332, ivi comprese quelle a contenuto sanzionatorio, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina comunitaria, una maggiore coerenza tra le tre diverse discipline e di eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore, anche

alla luce della loro concreta applicazione, assicurando, in particolare:

a) una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, anche mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari delle comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una più organizzata gestione dei dati da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) la revisione delle norme sulle indagini cliniche, anche differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo da quelle concernenti tipi di dispositivi già utilizzati, specificando le condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici;

c) la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, anche individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale.

3. Dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

#### Art. 8.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine del 15 agosto 2009, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei

principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione).

Art. 9.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, abrogando, al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002 e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 nonché le relative norme di esecuzione, ed assicurando, attraverso le opportune modifiche,

la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti criteri specifici di delega:

a) previsione di adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;

b) coordinamento della disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;

c) introduzione di una specifica disciplina e di una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accREDITAMENTO dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accREDITAMENTO, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli.

3. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4.



## Art. 10.

*(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, né produrre vini Chianti DOCG.».

## Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono inserite le seguenti: «, del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 3.999,96»;

b) al comma 2, dopo le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono inserite le seguenti: «, del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «detto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «detti Fondi».

## Art. 12.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)*

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge.».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie nel periodo di nidificazione e durante le fasi

di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.».

3. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa consultazione della Commissione europea».

4. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli»;

b) alla lettera bb), dopo le parole: «de tenere per vendere» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere.».

#### Art. 13.

*(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)*

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, è abrogato.

#### Art. 14.

*(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008)*

1. All'elenco «A» della legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: «84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria» sono soppresse.

2. Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, recante attuazione della direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria, è abrogato.

#### Art. 15.

*(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità)*

1. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente:

«4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.».

#### Art. 16.

*(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 6, le parole: «conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione»;

b) l'articolo 144-bis è sostituito dal seguente:

«Art.144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori).  
- 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n.2006/2004, in materia di:

a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;

f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;

g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;

h) contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.

2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n.2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni.

5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonché relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.

7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12.

8. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27.

9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004.».

2. Alle attività e agli adempimenti di cui all'articolo 144-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 17.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine e con le modalità di cui all'articolo 1 un decreto legislativo recante le norme oc-

correnti per dare attuazione alla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata mediante adozione delle conferenti modificazioni al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti:

*a)* l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;

*b)* per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera *a)* si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

#### Art. 18.

*(Disposizioni per l'attuazione  
della direttiva 2007/68/CE)*

1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-*bis* della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,



n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione III è sostituita dalla seguente:

«Sezione III

ALLERGENI ALIMENTARI

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;

b) maltodestrine a base di grano;

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis* L.), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis* (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO<sub>2</sub>.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.»;

b) la sezione IV è soppressa.

2. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.

3. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificata dal comma 1 del presente articolo, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e l'arti-

colo 2 del decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178.

Art. 19.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;

b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplosivi;

c) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplosivi nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei principi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica;

d) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;

e) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;

f) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;

g) prevedere l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2007/23/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 20.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identifica-

zione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, nel rispetto dei principi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilità amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato dal Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure automatizzate;

*b)* prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, modalità di etichettature atte a distinguere la destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;

*c)* prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplosivi di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## CAPO III

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO  
(CE) n.1082/2006 DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL  
5 LUGLIO 2006, RELATIVO A UN  
GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE  
TERRITORIALE (GECT)

## Art. 21.

*(Costituzione e natura giuridica dei GECT)*

1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e dei presenti articoli, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.

2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 22.

3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n.1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, sono approvati all'unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:

a) il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», nonché la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;

b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di coo-

perazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

Art. 22.

*(Autorizzazione alla costituzione  
di un GECT)*

1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione, del Dipartimento per i rapporti con le regioni per quanto attiene alla compatibilità con l'interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attività.

2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-



stri - Segretariato generale, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.

3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia non può eccedere il costo amministrativo.

4. L'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea, di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.

6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della conven-

zione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.

Art. 23.

*(Norme in materia di contabilità, bilanci e disciplina dell'insolvenza del GECT)*

1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui al comma 2.

2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi dell'Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con decreto interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a principi contabili internazionali del settore pubblico. I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione e nello statuto le predette norme.

3. Dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 21 e 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo e degli articoli 21 e 22 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## CAPO IV

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE  
ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO  
ADOPTATE NELL'AMBITO DELLA  
COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDI-  
ZIARIA IN MATERIA PENALE

## Art. 24.

*(Delega al Governo per l'attuazione  
di decisioni quadro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

*a)* decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

*b)* decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli

affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del citato comma 1.

7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i

testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 25.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)*

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

*b)* prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

*c)* prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, punto *iii)*, della decisione quadro;

*d)* prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai

sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

*e)* prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

*f)* prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

*g)* prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere *e)* ed *f)*, adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

*h)* prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

*i)* prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

*l)* prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

*m)* prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

*n)* prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conse-

guenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m*);

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

*o*) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera *b*);

*p*) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m*) e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

*q*) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni



di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

*r)* prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

*s)* prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera *r)*, l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

*t)* prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nel-

l'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere *q)* e *r)*;

*u)* prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

*v)* prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

*z)* prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 26.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)*

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli

Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere che:

1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *a)*, della decisione quadro;

2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *b)*, della decisione quadro;

3) per «operazione di *intelligence* criminale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *c)*, della decisione quadro;

4) per «informazione *e/o intelligence*» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *d)*, della decisione quadro;

5) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo» debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione;

*b)* prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;

*c)* prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'*intelligence*

pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l'*intelligence* nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'*intelligence*;

d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;

e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence*;

g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'*intelligence* solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro, che quando le informazioni o l'*intelligence* richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente;

i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera h) sia richiesta nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence* con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ALLEGATO A

*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

## ALLEGATO B

*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali;

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.